

## IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 ad oggetto "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n.449";

Visti gli artt.65 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) e 66 (assegno di maternita') della legge 23 dicembre 1998, n.448, come modificati ed integrati, da ultimo, dall'art.80 commi 4,5,6,7,8,9,10 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 ad oggetto" disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

- il decreto 21 dicembre 2000, n.452 del Ministro per la Solidarieta' Sociale, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ad oggetto" Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' per il nucleo familiare, in attuazione dell'art.49 della legge 22 dicembre 1999, n.488 e degli art.65/66 della legge 23 dicembre 1998, n.448";

- il decreto del 4 aprile 2001 n.242 del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto:"Regolamento

concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt.1 comma 3 e 2 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130;

- il decreto 25 maggio 2001 n.337 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Solidarieta' Sociale ad oggetto: " Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la Solidarieta' Sociale 21 dicembre 2000 n.452, in materia di assegni di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori";

- il decreto 18 maggio 2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione a norma dell'art.4 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130";

- il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Sociali G.U. n.102 del 4/05/2001 recante: " rivalutazione per l'anno 2001 degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli art.65 comma 4 e 66 comma 4, L.448/1998 e dell'art.80 commi 4 e 11 della L.388/2000";

Vista la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, ex art.65 L.448/1998, ss.mm., prodotta ai sensi della normativa sopra richiamata dal Sig. Falco Francesco e depositata agli atti di questo ufficio con protocollo n.10931/2001;

Precisato che il richiedente ha presentato, contestualmente alla richiesta e ai sensi della citata normativa, dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione ISE/ISEE;

Richiamata la propria precedente determinazione n.674 del 03/12/2001 ad oggetto: "concessione dell'assegno di maternita' e dell'assegno per il nucleo familiare - artt.65/66 Legge 23.12.1998, n.448", con la quale, tra l'altro veniva riconosciuto al Sig.Falco Francesco il diritto alla prestazione in oggetto in misura intera (E.1364,27);

Vista la nota prot. n.6435/22/2373 del 17/09/2003, con la quale la Guardia di Finanza, Comando Brigata di Cattolica comunicava al Comune di Cattolica l'esito della verifica specifica eseguita nei confronti del Sig. Falco Francesco, nato a Napoli il 19.10.1973, in materia di beneficiari di prestazioni sociali agevolate, protocollo n.9530 del 25 settembre 2003;

Verificato che, in base ai nuovi indicatori dedotti dal controllo eseguito dalla Guardia di Finanza, e' emersa la parziale non sufficienza delle condizioni economiche previste dalla normativa vigente per la concessione per intero del beneficio economico richiesto, le quali rappresentano elemento fondamentale per l'emanazione della determina di assegnazione e seguente invio all'INPS per il pagamento;

Visto che si rende necessario il recupero delle somme indebitamente erogate, quantificate in E. 414,62 (differenza tra la somma di E.1364,27 corrispondente al beneficio intero erogato ed E. 949,65 corrispondente al beneficio spettante sulla in base dei nuovi parametri);

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilita' vigenti;

## D E T E R M I N A

1) di prendere atto che al signor Falco Francesco, nato a Napoli il 19.10.1973, residente a Cattolica via Donizetti, 58 per i motivi specificati in premessa, e' stata liquidata, indebitamente, la somma complessiva di E. 414,62, per i benefici di cui all'art. 65 della Legge 448/98 e che tale somma e' stata materialmente erogata al sig.

Falco dall'INPS;

2) di dare atto che il signor Falco e' tenuto alla restituzione della somma di E.414,62 all'INPS, istituto che ha, materialmente, erogato l'importo di cui trattasi;

3) di notificare il presente provvedimento al signor Falco Francesco ed all'INPS - Agenzia di Rimini, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

---

---

DEL29581/ASD-DEL Determina D. n. 48 del 02.02.2004 pag.

---